

Diritto camerale 2024

Confermate anche per il 2024 le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

L'indicazione è contenuta nella nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 383421, pubblicata il 20 dicembre 2023.

Il tributo è determinato applicando la **riduzione** del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

L'art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva infatti disposto la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.

La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrisponde al diritto annuale definito dal citato DM.

Relativamente alle imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Per i soggetti iscritti nella **sezione speciale** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20

- euro);
- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti **iscritti al REA**, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con **arrotondamento** all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le predette misure del tributo non tengono conto delle **maggiorazioni** applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all'art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all'applicazione di una maggiorazione **fino al 20%** del diritto ordinariamente dovuto.

L'autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23 febbraio 2023.

Per tutte le Camere di Commercio è fissato un **incremento** del tributo nella misura del 20%.

Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un'impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonterà a 120

euro.

In base all'art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del **50%** del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

- alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
- all'elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell'ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l'incremento del diritto camerale;
- all'autorizzazione ministeriale, previa verifica dell'idoneità del predetto programma.

In attuazione della disposizione, il DM 28 febbraio 2023 ha approvato l'incremento del **50%** del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un'impresa individuale con sede a Palermo iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonterà a 170 euro.

(MF/ms)